



COMUNE DI MELANO

Ordinanza municipale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego delle energie rinnovabili nell'edilizia

Motivazione

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Coinvolgendo e sostenendo direttamente e indirettamente i privati, essi possono creare le condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee da parte della propria cittadinanza.

Città dell'energia dal 2012, il Comune di Melano da anni si impegna concretamente nell'attuazione di una politica energetica sostenibile, volta a una massiccia riduzione dei consumi e al progressivo abbandono delle fonti energetiche fossili in favore di quelle rinnovabili. In questo ambito Melano ha deciso di sostenere i cittadini che attuano misure esemplari attraverso un sistema di incentivi riferito al Piano energetico comunale, che mira a raggiungere, a lungo termine, gli obiettivi della Società a 2000 Watt.

Per questa ragione

IL MUNICIPIO DI MELANO

Richiamati:

- Il Piano energetico comunale;
- L'art. 192 della LOC del 10.3.1987;
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;
- La legge edilizia del 13.3.1991 ed il relativo Regolamento di applicazione;
- La legge federale sull'energia (LEne) del 26.6.1998;
- La legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ del 9.10.1999;
- Il regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16.09.2008 ed il relativo rapporto accompagnatorio;
- Il decreto esecutivo cantonale concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), della produzione ed utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, della distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento e per il sostegno delle politiche energetiche degli enti locali del 12.10.2011;

decreta

1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce le condizioni e le modalità di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di provvedimenti volti a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili sul territorio.

2 Campi di applicazione

Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune di Melano riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure:

- I. risanamento energetico di edifici esistenti;
- II. nuovi edifici a basso fabbisogno energetico;
- III. analisi energetiche;
- IV. acquisto di elettricità ecologica certificata da parte delle economie domestiche;
- V. impiego dell'energia solare per la produzione di calore;
- VI. impiego dell'energia solare per la produzione di elettricità.

3 Autorità competente

La decisione di concessione dell'incentivo compete il Municipio.

Nell'ambito dell'applicazione della presente ordinanza, il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.

Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.

4 Beneficiari e procedura

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate in forma scritta alla cancelleria comunale. Queste devono essere corredate dai rispettivi giustificativi, come indicato di seguito:

- Risanamento energetico di edifici esistenti (cfr. cap. 5.1)
Indicare la superficie di riferimento energetico e l'indice energetico dell'edificio (cfr. norma SIA 380/1) prima e dopo gli interventi di risanamento;
allegare la promessa di sussidio emanata dall'ente nazionale competente del Programma Edifici.
- Nuovi edifici a basso fabbisogno energetico (cfr. cap. 5.2)
Indicare la superficie di riferimento energetico dell'edificio;
allegare la pre-certificazione emanata dall'agenzia MINERGIE competente.
- Analisi energetiche degli edifici (cfr. cap. 5.3)
Indicare l'anno di costruzione dell'edificio;
allegare l'offerta controfirmata dell'esperto accreditato selezionato per l'elaborazione del Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus).
- Elettricità ecologica certificata (cfr. cap. 5.4)
Allegare la fattura dell'elettricità più recente ricevuta dalle Aziende Industriali di Lugano (AIL);
allegare copia del formulario di ordinazione dell'elettricità ecologica certificata inoltrato alle AIL.
- Impiego dell'energia solare per la produzione di calore (cfr. cap. 5.5)
Allegare la promessa di incentivo emanata dall'ente cantonale competente.
- Impiego dell'energia solare per la produzione di elettricità (cfr. cap. 5.6)
Allegare la relazione tecnica dettagliata dell'impianto e la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato oppure, in caso di incentivo da parte di terzi, la promessa di sussidio emanata dall'ente cantonale e/o federale competente.

Le richieste di versamento devono essere inoltrate alla cancelleria comunale in forma scritta a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni. Queste devono essere corredate dai rispettivi giustificativi, come indicato di seguito:

- Risanamento energetico di edifici esistenti (cfr. cap. 5.1)
Allegare la conferma di versamento emanata dall'ente nazionale competente del Programma Edifici.

- Nuovi edifici a basso fabbisogno energetico (cfr. cap. 5.2)
Allegare la certificazione emanata dall'agenzia MINERGIE competente;
allegare copia della fattura della certificazione emanata dall'agenzia MINERGIE competente.
- Analisi energetiche degli edifici (cfr. cap. 5.3)
Allegare il rapporto CECE®-Plus;
allegare la copia della rispettiva fattura emanata dal consulente accreditato.
- Elettricità ecologica certificata (cfr. cap. 5.4)
Allegare copia della fattura emanata dalle ALL per l'acquisto dell'elettricità certificata.
- Impiego dell'energia solare per la produzione di calore (cfr. cap. 5.5)
Allegare la conferma di versamento emanata dall'ente cantonale competente;
allegare una fotografia dell'impianto.
- Impiego dell'energia solare per la produzione di elettricità (cfr. cap. 5.6)
Allegare le fatture relative alla realizzazione dell'impianto oppure, in caso di incentivo sull'investimento da parte di terzi, la conferma di versamento emanata dall'ente cantonale e/o federale competente;
allegare una fotografia dell'impianto.

Le richieste diventano effettive quando corredate da tutte le indicazioni e i giustificativi necessari.

A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

5 Entità degli incentivi

5.1 Risanamento energetico di edifici esistenti

Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Melano.

L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano del programma di incentivazione cantonale denominato "risanamento base".

L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal programma di incentivazione cantonale, ritenuto un importo massimo pari a 5'000.00 CHF.

5.2 Nuovi edifici a basso fabbisogno energetico

Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi certificati MINERGIE-ECO®, MINERGIE-P®(-ECO) oppure MINERGIE-A®(-ECO) localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Melano e all'esterno delle zone a Piano Regolatore dove vi è l'obbligo di realizzare nuovi edifici secondo lo standard MINERGIE-P®.

L'importo concesso ammonta al 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a 3'000.00 CHF.

5.3 Analisi energetiche

Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire, per un edificio esistente realizzato prima del 2000 e localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune di Melano, un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch).

L'importo concesso è forfetario e ammonta a 250.00 CHF per analisi.

5.4 Acquisto di elettricità ecologica certificata

Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche del Comune appartenenti alla fascia di utenza "Economie domestiche" definita dalle AIL (www.aile.ch), che acquistano almeno 1'500 kWh del prodotto di elettricità ecologica certificata naturemade star (www.naturemade.ch) offerto dalle AIL.

L'importo concesso ammonta a 0.045 CHF per kWh di elettricità ecologica certificata naturemade star acquistata, ritenuto un importo massimo pari a 100.00 CHF per economia domestica.

5.5 Impiego dell'energia solare per la produzione di calore

Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano un impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria oppure la produzione di acqua calda sanitaria e il supporto al riscaldamento su edifici mono o bifamiliari, nuovi o esistenti, localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Melano.

L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per la realizzazione di impianti solari termici (www.ti.ch/incentivi).

L'importo concesso ammonta a 100.00 CHF per mq di superficie di assorbimento ritenuto un massimo di 2'000.00 CHF per impianto.

5.6 Impiego dell'energia solare per la produzione di elettricità.

Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano un impianto solare per la produzione di elettricità su edifici mono o bifamiliari, nuovi o esistenti, localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune di Melano.

L'incentivo è concesso unicamente per impianti realizzati in parallelo alla rete pubblica e con una potenza nominale pari ad almeno 2 kWp.

L'importo concesso ammonta a 0.50 CHF per Wp installato, ritenuto un massimo pari a 2'000.00 CHF per impianto.

6 Condizioni generali

È possibile accedere agli incentivi solo se la richiesta di incentivo è inoltrata prima dell'inizio dei lavori di realizzazione delle opere e delle prestazioni. Fa stato la data di ricezione della richiesta completa di tutte le indicazioni e i giustificativi. Gli incentivi non sono retroattivi.

Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti già obbligatori a norma di legge.

Gli incentivi di cui ai cap. 5.1, 5.2, 5.5 e 5.6 possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato.

Il diritto agli incentivi decade se le opere rispettivamente le prestazioni incentivate non sono state svolte e/o la richiesta di versamento corredata da tutte le indicazioni e i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro sei mesi:

- dalla crescita in giudicato della decisione di incentivo emanata dagli organi federali competenti;
- dalla data di conclusione della prestazione (data certificazione MINERGIE, data rapporto CECE-Plus, data ordinazione elettricità ecologica, data messa in esercizio dell'impianto solare).

Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo rispettivamente di versamento.

L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito annuale stanziato. Nel caso in cui quest'ultimo sia superato, le richieste in sospeso vengono inserite in una lista di attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito.

Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e prestazioni che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazioni comunali nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa del Comune di Melano.

7 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

8 Ricorso ed entrata in vigore

In ossequio all'art. 192 LOC la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 21 agosto 2013 al 5 settembre 2013. Entro tale periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

In ossequio all'art. 192 LOC la presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Il Segretario:
D. Maffei A. Civatti



r.m. 338 – 19 agosto 2013

r.m. 74 – 16 febbraio 2015 – modifica art. 5.5 e 5.6

r.m. 423 – 5 ottobre 2015 – modifica art. 5.5 e 5.6